

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 36

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 settembre 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 74. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Molise in materia di rifiuti radioattivi - Preclusione del deposito (anche temporaneo) e dello stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale - Denuclearizzazione del territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo - Attribuzione alla Regione della «vigilanza ambientale sanitaria» e delle misure di prevenzione - Ricorso dello Stato - Denunciata genericità dell'articolato normativo la cui vigenza concretizza un inadempimento comunitario di cui deve rispondere lo Stato - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia di ambiente e di circolazione dei rifiuti radioattivi - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (comprensiva, nei settori regolati da direttive comunitarie, della protezione della salute) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005.

- Legge Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22, art. 1.
- Costituzione art. 117, comma primo; Trattato C.E. artt. 10, 30 e 174; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Molise in materia di rifiuti radioattivi - Preclusione del deposito (anche temporaneo) e dello stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale - Denuclearizzazione del territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo - Attribuzione alla Regione della «vigilanza ambientale sanitaria» e delle misure di prevenzione - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente e di ecosistema (nell'accezione di valore trasversale che non esclude il concorso delle normative regionali) - Impossibilità di applicazione in materia di utilizzo e di smaltimento di materiale radioattivo di un criterio di «autosufficienza» delle singole Regioni - Violazione del principio di libera circolazione delle cose e delle persone tra le Regioni.

- Legge Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22, art. 1.
- Costituzione artt. 117, commi primo e secondo, lett. s) e 120; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.....

Pag. 9

n. 75. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Estensione surrettizia della predetta decadenza alle nomine conferite nel corso della precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005 - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Erronea applicazione del principio dello «spoils system» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

- Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

- Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali in essere - Previsione della stessa anche per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili - Risoluzione dei relativi contratti - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» nel quale è ricompresa la disciplina del rapporto di lavoro - Erronea applicazione del principio dello «spoils system» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.**
- Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 6, 7 e 8.
 - Costituzione artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7.....
- Pag. 13
- N. 389. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 22 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81.....
- » 15
- N. 390. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 23 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81.....
- » 21
- N. 391. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le Regione siciliana - Palermo, del 22 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81.....
- » 26

- n. **392.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 23 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 Pag. 32
- n. **393.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sezione giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 20 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 37
- n. **394.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 20 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 42
- n. **395.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 20 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 47

- n. 396. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 14 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 Pag. 52
- n. 397. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo, del 14 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 57
- n. 398. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 13 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 62
- n. 399. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 13 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 67

- n. **400.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 9 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 Pag. 72
- n. **401.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) della Corte conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 9 dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 77
- n. **402.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 1° dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 82
- n. **403.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 1° dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 87

- n. **404.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) della Corte conti, sezione giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 1° dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 Pag. 92
- n. **405.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 1° dicembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 97
- n. **406.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) della Corte conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 29 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 102
- n. **407.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) della Corte conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, del 29 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 107

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 74

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Molise in materia di rifiuti radioattivi - Preclusione del deposito (anche temporaneo) e dello stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale - Denuclearizzazione del territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo - Attribuzione alla Regione della «vigilanza ambientale sanitaria» e delle misure di prevenzione - Ricorso dello Stato - Denunciata genericità dell'articolato normativo la cui vigenza concretizza un inadempimento comunitario di cui deve rispondere lo Stato - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia di ambiente e di circolazione dei rifiuti radioattivi - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (comprensiva, nei settori regolati da direttive comunitarie, della protezione della salute) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005.

- Legge Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22, art. 1.
- Costituzione art. 117, comma primo; Trattato C.E. artt. 10, 30 e 174; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Molise in materia di rifiuti radioattivi - Preclusione del deposito (anche temporaneo) e dello stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale - Denuclearizzazione del territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo - Attribuzione alla Regione della «vigilanza ambientale sanitaria» e delle misure di prevenzione - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente e di ecosistema (nell'accezione di valore trasversale che non esclude il concorso delle normative regionali) - Impossibilità di applicazione in materia di utilizzo e di smaltimento di materiale radioattivo di un criterio di «autosufficienza» delle singole Regioni - Violazione del principio di libera circolazione delle cose e delle persone tra le Regioni.

- Legge Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22, art. 1.
- Costituzione artt. 117, commi primo e secondo, lett. s) e 120; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

Contro Regione Molise, in persona del presidente della giunta regionale per la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1 della legge regionale del Molise 27 maggio 2005, n. 22, avente ad oggetto «Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi», per violazione degli artt. 117, commi 1 e 2 lett. s), 120 Cost., artt. 174, 30 e 10 Trattato C.E., d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/641/Euratom., 90/64/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

Ricorso deliberato nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005.

1. — La legge del Molise 27 maggio 2005, n. 22, pubblicata nel BUR n. 12 del 1° giugno 2005, recante «Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi» dispone che sul territorio regionale sono preclusi il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica (art. 1, comma 1). La rilevazione tecnica e strumentale di presenze necessarie sul territorio regionale di materiale nucleare è affidata alle «strutture preposte alla vigilanza ambientale sanitaria regionale» (art. 1, comma 2). La regione adotta altresì «le misure di prevenzione idonee ai fini di cui al comma 1» (cioè a contrastare il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale) (art. 1 comma 2).

La legge regionale ha l'effetto di denuclearizzare l'intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo.

2. — Nella relazione di accompagnamento della legge viene indicata come ragione unica della sua emanazione «... che il Governo ha recentemente adottato un decreto-legge (d.l. n. 314 del 14 novembre 2003) in materia di raccolta, smaltimento e stoccaggio di rifiuti radioattivi con il quale, prescindendo del tutto dalle competenze legislative regionali previste dal novellato titolo V della Costituzione ed in perfetta rotta di collisione con il principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e Regioni, ha individuato unilateralmente nella Regione Basilicata un sito dove raccogliere e smaltire i rifiuti nucleari...».

L'unica ragione della legge regionale risulta dunque quella della individuazione nella Regione Basilicata di un sito dove raccogliere e smaltire i rifiuti nucleari.

La legge regionale è costituzionalmente illegittima per due ordini di motivi: l'uno, a carattere pregiudiziale, perché in sede di conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, è stata soppressa la identificazione del sito in Basilicata ove collocare il Deposito nazionale riservato ai soli rifiuti di III categoria radioattivi; l'altro, in quanto la procedura di individuazione di un sito ove collocare il Deposito nazionale, regolamentato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 314/2003 è stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla sentenza 29 gennaio 2005, n. 62.

3. — Il generico richiamo alle competenze legislative regionali previste dal novellato Titolo V della Costituzione e il richiamo al principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni non vale a dare alla legge una motivazione che superi lo scrutinio di costituzionalità, ma semmai solo quello di consentire un tale scrutinio.

La materia oggetto della legge attiene ai materiali radioattivi, ivi compresi i rifiuti radioattivi, i quali sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria e da quella nazionale come «prodotti» rilevanti per l'ambiente, la tutela della salute, la sicurezza militare e l'ordine pubblico, il commercio.

La legittimità costituzionale della legge deve essere, pertanto, valutata in relazione all'articolo 117 Cost. nel suo complesso, in quanto norma che sotto il profilo delle competenze legislative, consente alla Repubblica di ottemperare ai propri obblighi internazionali e comunitari e di realizzare il contenimento degli interessi unitari (affidati allo Stato) con quelli a dimensione territoriale (affidati alla regione).

Il ventaglio di approccio per il sindacato di costituzionalità può essere limitato, in relazione alla genericità dell'articolato normativo, a quello del deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari, che rileva sotto il profilo ambientale e di protezione della salute e la circolazione intra-comunitaria.

4. — Violazione dell'articolo 117, comma 1, Cost. in relazione agli articoli 174, 30 e 10 Trattato CE, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314.

Lo smaltimento di materiale radioattivo è oggetto di disciplina comunitaria nell'ambito della tutela dell'ambiente, e ciò in quanto le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nella attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 6 CE, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Le direttive in materie di rifiuti perseguono un duplice obiettivo, garantire in primo luogo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di rifiuti al fine di abolire le disparità che potrebbero creare condizioni di concorrenza diseguali e, in secondo luogo, realizzare una delle finalità della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità della vita, con l'istituzione d'una normativa in materia di smaltimento di rifiuti.

La Corte di giustizia in relazione ad una legge della Regione Vallona (Belgio) che istituiva un divieto assoluto di ammassare, di depositare, di scaricare rifiuti pericolosi provenienti da un altro Stato membro disapplicando in tal modo la direttiva 84/631/CEE, ha dichiarato l'inadempimento del Regno del Belgio agli obblighi comunitari. E ciò, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 30 del Trattato gli oggetti che vengono trasportati al di fuori di una frontiera nazionale per dar luogo a negozi commerciali, indipendentemente dalla natura di tali negozi, tanto che i rifiuti, riciclabili o no, devono considerarsi prodotti la cui circolazione, in conformità alla suddetta disposizione, non dovrebbe in linea di principio essere impedita (sentenza 9 luglio 1992 in C-2/90). La fattispecie esaminata dalla Corte di giustizia è coincidente con quella propria della legge regionale del Molise n. 22/2005 e, quindi, la sua vigenza concretizza un inadempimento comunitario del quale deve rispondere lo Stato: la normativa impugnata ha come effetto di impedire non solo e non tanto la circolazione intra regionale, ma quella comunitaria, stante la considerazione del territorio della Unione europea come uno spazio giuridico unitario per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 C.E.

Nella applicazione di norme di recepimento di disposizioni comunitarie la nozione di «ambiente» deve essere ricavata dall'ordinamento comunitario, nella specie nell'articolo 174 del trattato CE, che ha come obiettivo di assicurare un ambiente salubre: dunque, per quanto riguarda le materie radioattive la disciplina dell'ambiente comprende anche quella della salute (oggetto di competenza concorrente: art. 117, comma 3, Cost.). E ciò, in quanto la finalità di armonizzazione che fonda il potere normativo della Comunità comporta l'apprezzamento del «risultato» da conseguire, che è indicato nelle premesse dell'atto-fonte comunitario.

Ne consegue che il limite indicato nel comma 1 dell'articolo 117 Cost. costituisce parametro di riferimento per l'esercizio della competenza legislativa dello Stato e della regione, che deve essere esercitata in modo da adempiere all'obbligo di risultato imposto dalla appartenenza alla Unione europea.

La normativa comunitaria nel settore dei rifiuti radioattivi è stata recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (e successive modifiche), che contiene principi fondamentali e standards di tutela uniforme, senza i quali «l'equilibrio ambientale» non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'articolo 102 del decreto legislativo, riserva allo Stato l'adozione di dispositivi, provvedimenti ed ulteriori mezzi di rilevamento e sorveglianza per la protezione sanitaria ed ambientale.

La legge regionale del Molise n. 22/2005 è, pertanto, sotto questo profilo costituzionalmente illegittima.

5. — Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Per quanto riguarda la disciplina ambientale, la Costituzione attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle regioni, fondate sulle rispettive competenze, diretta al conseguimento di finalità di tutela ambientale (in sentenze n. 407 del 2002, n. 307 e n. 312 del 2003, n. 259 del 2004).

Il materiale radioattivo, ed in particolare i rifiuti radioattivi, a parte il carattere «particolare» (quanto alla fonte, soggetti a rigorosi controlli pubblici per motivi politici e di potenzialità di pericolo) della loro produzione presentano, quanto allo utilizzo e allo smaltimento, delicati problemi che richiedono — nell'interesse generale della protezione dell'ecosistema e della salute pubblica — soluzioni e controlli unitari.

La legge regionale ha l'effetto di denuclearizzare l'intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo. L'effetto non risponde ad una esigenza localizzata di tutela ambientale, che potrebbe prospettarsi nell'unica ipotesi che nella regione si verificasse una situazione di accumulo con effetti nocivi eccezionali nel territorio medesimo o in quelle circostanti.

La salvaguardia ambientale è interesse «unico» e la sua enfaticizzazione in sede locale è consentita solo ove non pregiudichi il quadro generale.

Inoltre, il problema dello smaltimento di rifiuti pericolosi — e quelli radioattivi lo sono — di origine industriale non può essere risolto sulla base di un criterio di «autosufficienza» delle singole regioni, poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento di rifiuti radioattivi, delle necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi.

La comprensibile spinta ad ostacolare insediamenti che aggravino il rispettivo territorio degli oneri connessi non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilevanza ultra regionale.

La legge regionale impugnata in quanto discipline in modo preclusivo ad ogni altro intervento le presenze, anche temporanee, e lo stoccaggio di sostanze radioattive, invade palesemente la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e di ecosistema.

6. — Violazione dell'art. 117, comma 1 e 2, lett. *s*), Cost.

La legge regionale n. 22/2005 applica impropriamente il «principio di autosufficienza» come recepito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti e, della direttiva 91/689/CE su rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi sui rifiuti di imballaggio.

Il decreto legislativo di recepimento, invero, esclude dal suo campo di applicazione i «rifiuti radioattivi» (art. 8, comma 1, lett. *a*), con ciò esplicitando la specialità del settore. La limitazione contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997 risponde alla esigenza di soddisfare l'interesse unitario alla protezione ambientale — nella sua accezione comunitaria — dal rischio di inquinamento nucleare.

La esclusione, e quindi la disciplina separata, della regolamentazione dello smaltimento e della circolazione dei rifiuti nucleari risponde ai principi di razionalità e di proporzionalità in relazione a tutti i parametri comunitari, che costituiscono attuazione del principio contenuto nell'art. 6 C.E., ai quali fa riferimento la norma contenuta nel comma 1 dell'art. 117 Cost.

P. Q. M.

Chiede che l'art. 1 della legge regionale del Molise 27 maggio 2005, n. 22, sia dichiarato illegittimo.

Si producono:

- 1) Legge regionale Molise 27 maggio 2005, n. 22;*
- 2) Delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005.*

Roma, addì 19 luglio 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Maurizio FIORILLI

N. 75

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 agosto 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Estensione surrettizia della predetta decadenza alle nomine conferite nel corso della precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005 - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Erronea applicazione del principio dello «spoils system» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

- Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali in essere - Previsione della stessa anche per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili - Risoluzione dei relativi contratti - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» nel quale è ricompresa la disciplina del rapporto di lavoro - Erronea applicazione del principio dello «spoils system» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

- Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 6, 7 e 8.
- Costituzione artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato;

Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1-2-3-4-5 e 6-7 e 8 della legge regionale della Calabria n. 12 del 3 giugno 2005 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 7 giugno 2005 in base alla deliberazione 22 luglio 2005 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso verrà depositata.

La legge regionale n. 12 del 2005 della Regione Calabria, recante «norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria», discostandosi profondamente dalla disciplina statale in materia, presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale contenuti nell'art. 1 della legge, in particolare rispetto ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) oltre che la lesione delle competenze statali di cui all'art. 117, comma 2, lettere g) e l) Cost.

1. — Preliminarmente si osserva che è prevista la «decadenza automatica» sia delle nomine regionali che degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della regione.

La previsione di tale decadenza automatica, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Ciò, in mancanza di soluzioni alternative (contenute invece nella legge statale n. 145/2002), che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente.

2. — Per ciò che riguarda specificamente le nomine, l'art. 1, comma 1 e correlati commi 2, 3 e 5, le cui previsioni sono state mutate, per taluni aspetti, dall'art. 6 della legge n. 145/2002, nella parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche d'istanza o di concerto con altre autorità o previa selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della regione, esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, che attribuisce alla podestà legislativa esclusiva dello Stato «l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e si pone in contrasto con i principi di rango costituzionale, quali gli artt. 3 e 97, che individuano come criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Parimenti illegittima, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, è la previsione che estende la decadenza *ex lege* alle nomine conferite dal Presidente e dall'ufficio di presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonché dai dirigenti dei dipartimenti consiliari, atteso che la legislazione statale limita il principio della spoit system alle sole nomine correlate all'azione di Governo, in quanto conferite dal Governo e dai ministri, nonché il comma 4 dell'art. 1 che, in via transitoria, estende surrettiziamente la decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.

3. — L'art. 1, commi 6, 7 e 8, della legge in esame, prevede poi la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria alla data di proclamazione del presidente della giunta, con risoluzione *ex lege* dei relativi contratti a tempo determinato, senza far riferimento alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale e a quelli di direttore generale della regione, degli enti pubblici e delle aziende.

La legge in esame estende la decadenza automatica a tutti i livelli dirigenziali, compresi quelli che non si caratterizzano per una particolare contiguità con gli organi politici e che svolgono funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive. Per questo aspetto, quindi, la legge in esame si differenzia profondamente dalla legislazione statale, che invece limita il principio dello spoit system agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali).

Pertanto, anche in questo caso la legge applica una medesima disciplina a situazioni in realtà differenti (gli incarichi di uffici dirigenziali generali o superiori e gli incarichi di uffici dirigenziali di base), sicché si rileva una violazione, oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Tali previsioni, peraltro, difformi dalla normativa statale di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002, che prevede un meccanismo di maggior tutela per gli incarichi dei dirigenti delle strutture amministrative, esorbitano dalla competenza regionale, in quanto incidono sulla disciplina del rapporto di lavoro che, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, è attratta alla competenza legislativa dello Stato, nell'ambito della materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Per le medesime motivazioni è illegittima la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, che prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.

P. Q. M.

Si chiede che voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005.

Saranno depositati: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 22 luglio 2005; 2) rapporto sulla legge del dipartimento affari regionali.

Roma, addì 23 luglio 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: ALDO LINGUITI

05C0890

N. 389

Ordinanza del 22 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Gaetani Liseo Domenico contro Regione siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 467/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 24937 del registro di segreteria promosso ad istanza di Gaetani Liseo Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'8 giugno 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Liseo Domenico Gaetani, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 5 ottobre 1990 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1884 del 4 agosto 2000, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 16, mesi 0 e giorni 9 e determinato un contributo complessivo di L. 43.226.304.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato l'8 giugno 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n.114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana con memoria dell'8 agosto 2002, poi integrata con ulteriore memoria depositata il 18 settembre 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Gruppuso, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 9/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come

espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/1962»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art.4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art.2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 390

Ordinanza del 23 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur. le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Casano Rosa Adua contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 478/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 24331 del registro di segreteria promosso ad istanza di Casano Rosa Adua, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 16 novembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La signora Rosa Adua Casano, dipendente in servizio della Regione siciliana con istanza del 24 ottobre 1992, chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1572 del 5 luglio 1999, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 8, mesi 5 e giorni 27 e determinato un contributo complessivo di L. 37.554.717.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 16 novembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana ha insistito per il suo parziale

rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A /03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei pregressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale mec-

canismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979); e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo dice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questazione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti del presente giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

05C0892

N. 391

Ordinanza del 22 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Pagano Antonino contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 466/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30025 del registro di segreteria promosso ad istanza di Pagano Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 12 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Antonino Pagano, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 6 giugno 1990 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 7952 del 15 settembre 1997, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 9, mesi 8 e giorni 23 e determinato un contributo complessivo di L. 15.043.170.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 12 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applli-

cati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo

35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla riconsunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo, giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perse-

guito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 392

Ordinanza del 23 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Cinà Giacomo contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 479 /2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 1638 del registro di segreteria promosso ad istanza di Cinà Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 22 settembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Giacomo Cinà, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 25 gennaio 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreti del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale nn. 4336 del 21 dicembre 1995 e 4674 del 30 settembre 1996, con i quali veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 20, mesi 10 e giorni 23 e determinato un contributo complessivo di L. 73.294.780.

Avverso i suddetti decreti l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 22 settembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III Pensioni civili n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto della peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo

i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2 comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni)

di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente «*ex se*» di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti del presente giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 393

Ordinanza del 20 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sezione giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Troia Concetta Adriana contro Regione siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 548/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 25828 del registro di segreteria promosso ad istanza di Troia Concetta Adriana, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 17 maggio 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La signora Concetta Adriana Troia, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 22 ottobre 1991 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 3454 del 12 agosto 1996 con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 15 mesi 4 e giorni 27 e determinato un contributo complessivo di L. 46.097.244.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 17 maggio 2002, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/1962»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo

i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile) è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni)

di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 394

Ordinanza del 20 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Venezia Maria contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 547/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 27361 (erroneamente duplicato in sede di istanza cautelare con il n. 24120) del registro di segreteria promosso ad istanza di Venezia Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana;

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 13 dicembre 2001;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana;

F A T T O

La signora Maria Venezia, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 31 dicembre 1991 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 326 del 15 febbraio 1995, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 17 mesi 5 e giorni 9 e determinato un contributo complessivo di L. 125.124.558.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 13 dicembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

Si premette in rito che la duplicazione di numero non riferita a distinti giudizi, bensì al ricorso di merito ed all'istanza cautelare proposta sullo stesso, non pone problemi di riunione in rito, attesa l'unicità dell'atto introduttivo del ricorso di merito, ma solo problematiche di gestione di segreteria che dovranno trovare soluzione in quella sede, senza ulteriori pronunce da parte di questo giudice.

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei

pregressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla riconsunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la riconsunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da riconsungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62)»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta imposta-

zione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che inte-

ressa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 395

Ordinanza del 20 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Sciortino Caterina contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di pensione iscritto al n. 2096 del registro di segreteria promosso ad istanza di Sciortino Caterina, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 14 aprile 2000.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La signora Caterina Sciortino, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 30 ottobre 1991 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1988 dell'8 novembre 1999 con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 10 mesi 2 e giorni 9 e determinato un contributo complessivo di L. 19.482.546.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 14 aprile 2000, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03).

Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei

coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire creato in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla

differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare l'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio aggiungendo, cioè, 1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Parlamento, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 396

Ordinanza del 14 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Spalletta Vincenzo contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 536/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 1801 del registro di segreteria promosso ad istanza di Spalletta Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 13 dicembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

FATTO

Il signor Vincenzo Spalletta, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 8 settembre 1990 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1441 del 12 marzo 1994, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 9 mesi 3 e giorni 21 e determinato un contributo complessivo di L. 39.649.665.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 13 dicembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale

del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti

presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portar all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli articoli 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 397

Ordinanza del 14 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da La Corte Pietro contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 535/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 24016 del registro di segreteria promosso ad istanza di La Corte Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 13 dicembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

FATTO

Il signor Pietro La Corte, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 3 marzo 1990 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 2429 del 20 ottobre 2000, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 8 mesi 0 e giorni 12 e determinato un contributo complessivo di L. 26.065.728.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 13 dicembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale

del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti

presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portar all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli articoli 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 398

Ordinanza del 13 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Pitruzzella Debora contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 534/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 1733 del registro di segreteria promosso ad istanza di Pitruzzella Debora, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La signora Debora Pitruzzella, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 14 gennaio 1993 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 324 del 15 febbraio 1995 con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 9 mesi 6 e giorni 19 e determinato un contributo complessivo di L. 27.272.575.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 5 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale

del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali n. 73 e n. 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62) ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti

presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 399

Ordinanza del 13 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Cipolla Giuseppa contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 533/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 1799 del registro di segreteria promosso ad istanza di Cipolla Giuseppa, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 13 dicembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

FATTO

La signora Giuseppa Cipolla, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 2 gennaio 1990 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 8 del 14 gennaio 1993 con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 18, mesi 11 e giorni 1 e determinato un contributo complessivo di L. 89.945.795.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 13 dicembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo

i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evdenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni)

di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole; tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli articoli 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 400

Ordinanza del 9 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Di Maria Giuseppe contro Regione siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 531/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30003 del registro di segreteria promosso ad istanza di Di Maria Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 3 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Giuseppe Di Maria, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 7 ottobre 1987 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 8118 del 26 settembre 1997 con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 19, mesi 4 e giorni 17 e determinato un contributo complessivo di L. 30.409.669.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 3 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 7 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali n. 73 e n. 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62» ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo

i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione e all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa Sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni)

di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 401

Ordinanza del 9 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Cacciola Francesco contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 529/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 24022 del registro di segreteria promosso ad istanza di Cacciola Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 13 dicembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Francesco Cacciola, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 6 giugno 1995 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 5680 del 29 aprile 1997 con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 12 mesi 1 e giorni 9 e determinato un contributo complessivo di L. 143.714.662.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 13 dicembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica,

è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%

(art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...,

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 402

Ordinanza del 1° dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Zichichi Vincenzo contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 512/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30018 del registro di segreteria promosso ad istanza di Zichichi Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 3 dicembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

FATTO

Il signor Vincenzo Zichichi, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 7 novembre 1990 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 834 del 13 aprile 1995, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 6, mesi 6 e giorni 28 e determinato un contributo complessivo di L. 24.631.360.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 3 dicembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale

del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti

presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2 comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli articoli 42 e 44 del dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli articoli 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 403

Ordinanza del 1° dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Oddo Giuseppe contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 511/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 24116 del registro di segreteria promosso ad istanza da Oddo Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 16 novembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Giuseppe Oddo, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 21 gennaio 1991 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1110 del 18 maggio 2000 con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 12, mesi 11 e giorni 19 e determinato un contributo complessivo di L. 60.120.288.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 16 novembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 16 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un

massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'I.N.P.S., che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale

del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'I.N.P.S. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali n. 73 e n. 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti

presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di quindici anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979),

e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 404

Ordinanza del 1° dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa alla Corte conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Cardillo Anna Maria contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 507/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 3016 del registro di segreteria promosso ad istanza di Cardillo Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Palazzolo, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 25 maggio 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Udito alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana. Non rappresentata la ricorrente.

F A T T O

La signora Anna Maria Cardillo, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 3 settembre 1988 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 685 del 22 marzo 1999, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 9, mesi 8 e giorni 29 e determinato un contributo complessivo di L. 43.571.572.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 25 maggio 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata l'8 agosto 2002, integrata con ulteriore memoria il 18 settembre 2003, con le quali, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, non rappresenta la ricorrente, il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio

e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'I.N.P.S., che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale

del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'I.N.P.S. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali n. 73 e n. 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti

presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di quindici anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979),

e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 405

Ordinanza del 1° dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Cacciopera Nicolò contro regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 504/2004, nel giudizio di pensione iscritto al n. 30054 del registro di segreteria promosso ad istanza di Cacciopera Nicolò, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 16 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Nicolò Cacciopera, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 5 aprile 1994 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 7412 del 9 dicembre 1996, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 9, mesi 6 e giorni 12 e determinato un contributo complessivo di L. 31.130.721.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 16 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, alle-

gando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 9/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei pregressi servizi con iscrizione all'I.N.P.S., che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica,

è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'I.N.P.S. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1 995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, (ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione Siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%

(art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, (del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le nonne di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 406

Ordinanza del 29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Riggio Carmelo contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 490/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30045 del registro di segreteria promosso ad istanza di Riggio Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 26 settembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Carmelo Riggio, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 19 dicembre 1990 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 274 del 4 febbraio 1995, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 14, mesi 6 e giorni 18 e determinato un contributo complessivo di L. 35.881.000.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 26 settembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale

del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione, siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti

presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto, utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 407

Ordinanza del 29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte conti sez. giur.le per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Di Pietro Giuseppe contro Regione siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 491/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30022 del registro di segreteria promosso ad istanza di Di Pietro Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 16 novembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Giuseppe Di Pietro, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza dell'8 ottobre 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 2194 del 29 aprile 1994, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 4, mesi 10 e giorni 9 e determinato un contributo complessivo di L. 30.372.545.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 16 novembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto ministeriale di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei pregressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958, e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, par-

tendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le nonne di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

05C0909

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G505036/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 9 0 7 *

€ 7,00